



Spett.le  
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo  
**C.A. del Direttore Generale Nicola Borrelli**  
Piazza S. Croce in Gerusalemme 9-a  
Roma

Roma, 31 marzo 2020

**Oggetto: richiesta di deroga alle disposizioni contenute all'art. 2 del DM Mibact n. 303 del 14 luglio 2017 recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive" come modificato dal DM Mibac n. 531 del 28 novembre 2018.**

Egregio Direttore Generale,

in considerazione della gravissima situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando a causa del COVID-19, e delle stringenti misure che il Governo ha dovuto adottare per il contenimento dell'epidemia, molte attività inerenti al settore audiovisivo sono state interrotte e tutte le sale cinematografiche, così come i luoghi di cultura, sono stati chiusi e lo resteranno per un periodo la cui durata ancora non è possibile prevedere.

Convenuta l'indiscussa centralità della sala cinematografica come imprescindibile forma di primario sfruttamento dell'opera cinematografica, si ritiene pertanto di riconoscerne tra le priorità la necessaria congruità nella ripartizione delle risorse destinate dalle istituzioni all'interno delle misure straordinarie predisposte per il superamento dell'emergenza sanitaria e crisi del Paese.

In ragione di ciò le scriventi Associazioni si sono confrontate sull'opportunità di chiedere, in via del tutto eccezionale e straordinaria, una deroga all'art. 2 del DM Mibact n. 303 del 14 luglio 2017 e successive modifiche (meglio emarginato in oggetto e definito, nel seguito, "**DM Esclusioni**"), che possa consentire la fruizione di alcune opere cinematografiche italiane inedite, tramite modalità diverse da quella naturale, senza che ciò comporti la perdita dei benefici della legge 220/2016.

Come noto l'art. 2 del DM Esclusioni prevede che l'opera audiovisiva, per essere ammessa ai benefici della legge 220/2016, debba essere stata ideata per essere fruita prioritariamente in sala e, congiuntamente, avere la sala come prima modalità di diffusione. Quest'ultimo requisito deve essere assolto con un numero minimo di proiezioni dell'opera, cui si aggiunge la previsione di un periodo di 105 giorni prima del quale l'opera non può essere diffusa tramite fornitori di servizi di media audiovisivi sia lineari che non lineari. Il periodo di 105 giorni può essere ridotto solo nei casi tassativamente indicati nel DM Esclusioni.

A causa della chiusura delle sale, avvenuta con DPCM del 8 marzo 2020 per l'intero territorio nazionale, la programmazione dei film già in sala e di quelli che avevano annunciato l'uscita nel corso del mese di marzo, ed in quelli a venire, è stata repentinamente interrotta.

Lo stato di incertezza causato dal diffondersi dell'epidemia non consente, ad oggi, di sapere quando sarà possibile riprogrammare le uscite in sala con il conseguente rischio che molte opere italiane, pur avendo tutti gli altri requisiti richiesti per accedere ai benefici della legge 220/2016 come opera cinematografica, decadano dai benefici già concessi e/o richiesti e/o dalla possibilità di accedervi per la mancanza di un requisito (la programmazione appunto in sala) divenuto impossibile per provvedimento normativo ed il cui ripristino non dipende dalla volontà dei beneficiari.

A ciò si aggiungano elementi metagiuridici ma rilevanti ai fini della presente richiesta, consistenti nel fatto che la ripresa delle normali abitudini di fruizione delle opere audiovisive in sala, anche dopo la riapertura delle stesse, riprenderà verosimilmente con lentezza, a causa delle paure diffuse dal virus; con tutte le ripercussioni del caso anche con riferimento agli ulteriori canali di sfruttamento ed alla maturazione di alcuni benefici statali (come i contributi automatici calcolati sui risultati economici).

In considerazione dello scenario che si sta delineando ed al fine di:

- non pregiudicare queste opere; gli investimenti fatti dalle imprese di produzione e dallo Stato stesso per realizzarle; le attività svolte dai distributori nel lancio delle stesse;
- contribuire all'efficacia del difficile periodo di quarantena che la popolazione sta affrontando offrendo agli utenti, in attesa della riapertura delle sale, la possibilità di fruire tramite alcune modalità straordinarie ma coerenti con la situazione in corso, di titoli cinematografici inediti;
- prevedere un sostegno che, in ragione della centralità delle sale, mitighi le forti criticità che l'esercizio cinematografico sta subendo e continuerà a subire con le misure restrittive in atto;

le Associazioni hanno ritenuto condivisibile presentare la seguente richiesta di deroga, accompagnandola dall'indicazione di alcune misure attuative - sostanzialmente in linea con quanto sopra esposto - delle quali auspicano il Mibact possa tener conto nell'emanazione di uno specifico provvedimento che qui si invoca.

In particolare, si chiede che la deroga:

- a) riguardi, in via del tutto eccezionale e straordinaria, il solo requisito previsto all'art. 2 punto b) del DM Esclusioni, consentendo l'accesso ai benefici della legge 220/2016 per tutte le opere cinematografiche in possesso del requisito sub punto a) del medesimo articolo, e che:
  - a.1) abbiano richiesto la nazionalità italiana provvisoria ai fini dell'accesso ai benefici della legge 220/2016 prima dell'emanazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 oggi in vigore e per la durata delle stesse e successive disposizioni restrittive analoghe;
  - a.2) abbiano annunciato o previsto l'uscita cinematografica nel corso del periodo di applicazione delle misure restrittive di imposizione di chiusura delle sale cinematografiche sul territorio nazionale prima delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 e segg., indipendentemente dall'esistenza di accordi già contrattualizzati con un distributore, pertanto anche in autodistribuzione, e che indicativamente, con riferimento ai listini della distribuzione cinematografica, risultano ammontare a circa una dozzina di opere cinematografiche di nazionalità italiana.I requisiti sub a) potranno essere confermati mediante autodichiarazioni fornite dal produttore/distributore, fermo restando il diritto del Mibact di chiedere, in sede di verifica documentazione a supporto;

- b)** sia limitata al periodo di emergenza decretato dalla normativa emanata per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e terminare al momento dall'emanazione del provvedimento normativo che consentirà la riapertura delle sale su base nazionale. A tal fine si richiede di prevedere, nel provvedimento amministrativo invocato, disposizioni transitorie che si applichino a quelle opere cinematografiche che si trovino a cavallo tra l'uscita nelle modalità di seguito indicate e la riapertura delle sale;
- c)** consenta la fruizione delle opere cinematografiche di cui sopra anticipandone la prima pubblicazione in modalità diverse da quelle previste dal DM Esclusioni purché ad accesso condizionato e soggetto a specifico pagamento (TVOD, EST, SVOD, PVOD, Pay e Pay per View) e che possano prevedere altresì:
  - 1)** che gli eventuali costi, di lancio e per i materiali, sostenuti dal produttore cinematografico (in sede di autodistribuzione) e dal distributore cinematografico per la distribuzione dei film tramite i fornitori dei suddetti servizi, rientrino anch'essi tra i costi eleggibili al fine del riconoscimento del relativo tax credit;
  - 2)** l'attuazione, da parte dei fornitori dei servizi media di cui sopra, di campagne pubblicitarie nelle forme da concordare negli specifici accordi raggiunti con i singoli operatori, volte ad evidenziare, anche graficamente ad esempio sulle proprie piattaforme, l'eccezionalità dell'operazione e l'importanza della fruizione di opere cinematografiche in sala (in quanto ideate per questa modalità di sfruttamento); le campagne promozionali potrebbero anche essere accompagnate da iniziative che incentivino il ritorno alla sala quando sarà possibile nelle forme che potranno essere concordate tra le parti;
  - 3)** meccanismi di revenue sharing con i licenzianti, all'interno dei contratti con i fornitori dei servizi media di cui sopra, con apposito versamento anche in favore dell'esercizio e da calcolare sulla base di prezzi coerenti con la tipologia di prodotto inedito e di servizio (il versamento potrà avvenire anche a seguito della creazione ad esempio di un apposito fondo all'interno dell'Anec da destinare al rilancio del segmento theatrical).

Riteniamo inoltre che il provvedimento di deroga potrebbe essere accompagnato dalla:

- a)** previsione di appositi incentivi statali che consentano: i) la copertura del 100% delle spese di lancio, copie e distribuzione sostenute dai produttori (se opera autodistribuita) o dai distributori cinematografici, per la distribuzione delle opere cinematografiche di nazionalità italiana che usciranno nelle sale entro quattro settimane successive al provvedimento di riapertura nazionale delle sale; ii) del 70% per quelli che usciranno dalla quinta all'ottava settimana successiva alla riapertura delle sale;
- b)** previsione, per tutto il periodo in cui troverà applicazione la deroga, e quindi per tutte le opere cinematografiche che usufruiscano di un fornitore dei servizi media di cui sopra come prima modalità di diffusione, di una modifica al decreto ministeriale inerente i contributi automatici che consenta la maturazione di punteggi sui risultati economici raggiunti dalle opere cinematografiche secondo modalità da definirsi in misura convenzionale, concordata con tutti gli operatori interessati ed una ripartizione degli stessi tra i diretti beneficiari (produttori cinematografici e distributori) con la previsione di una quota da versarsi a sostegno dell'esercizio. In tal modo le opere cinematografiche che non possono uscire in sala, non verrebbero pregiudicate – anche in termini di concorrenza rispetto alle opere europee - dalla mancanza del box office che, come noto, incide per il 90% sui risultati economici ai fini della maturazione del punteggio. Il meccanismo di calcolo di cui sopra potrebbe basarsi su un escalator di presenze = punteggio in base al quale ogni acquisto/noleggio (TVOD, PPV, EST) o ad esempio ogni visione in modalità SVOD o Pay equivalga ad un certo numero di presenze o comunque abbia una sua valorizzazione specifica;


- c) previsione di un tax credit, aggiuntivo agli esistenti in deroga ai sensi dell'art. 18 della L. 220/2016 da calcolarsi per le prime otto settimane di programmazione successive al provvedimento di riapertura nazionale delle sale su tutta la programmazione. A fronte dello spostamento di titoli verso altra forma di utilizzo e il differimento di uscita di altri che rimangono primariamente per la sala, viene meno la possibilità per l'esercizio cinematografico di poter onorare gli impegni di programmazione del 35% di spettacoli di prodotto ITA e UE, e pertanto si rende necessaria una deroga per le percentuali del primo anno.

Le scriventi Associazioni auspicano che le richieste formulate, frutto di un confronto responsabile tra tutti gli operatori interessanti, vengano accolte in quanto ritenute utili a sostenere in modo equilibrato l'intero settore già così gravato dalla emergenza in corso.

Con i migliori saluti,

**ANICA**

Il Presidente della Sezione Produttori



(Francesca Cima)


Il Presidente della Sezione Distributori



(Luigi Lonigro)

**ANEC**

Il Presidente



(Mario Lorini)